

**DELIBERA N. 21 - 2024**

**XXX/ AMBROGIO  
(GU14/476393/2021)**

**Corecom Piemonte**

NELLA riunione del Corecom Piemonte tenutasi il 29/05/2024;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*” e s.m.i.;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*, come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”; di seguito denominato *Regolamento*, come modificato da ultimo dalla delibera n. 353/19/CONS e dalla delibera 390/21/CONS;

VISTA la legge della Regione Piemonte 7 gennaio 2001, n. 1 e s.m.i., “*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni*”;

VISTA la deliberazione di Comitato n. 4 del 13 aprile 2012, “*Approvazione Regolamento interno e Codice etico del Corecom Piemonte*” e s.m.i.;

VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, approvato dall’Autorità con delibera n. 427/22/CONS del 14 dicembre 2022;

VISTA la “*Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni*”, sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Consiglio regionale del Piemonte e il Comitato regionale per le comunicazioni del Piemonte in data 10 marzo 2023, e in particolare l’art. 5, c. 1, lett. e);

VISTA l'istanza di XXX del 19/11/2021 acquisita con protocollo n. 0453926 del 19/11/2021;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

### **La posizione dell'istante**

“L'impresa XXX con sede in XXX in persona del legale rapp.te pro-tempore sig. XXX era Cliente dell'operatore Ambrogio. Scaduto il contratto, ne veniva stipulato altro in proroga, recante offerta ultronea rispetto a quella iniziale, con fornitura di modem (peraltro, non chiaramente indicata – trattasi di pratica scorretta in danno a consumatore). Senonchè si verificavano disservizi, risultando la velocità della connessione notevolmente inferiore a quella garantita, con grave danno per l'impresa. Richieste: 1. risoluzione contrattuale per inadempimento dell'operatore; 2. passaggio della linea ad altro operatore in esenzione spese; 3. indirizzo cui restituire il modem.”

### **La posizione dell'operatore**

“Con il presente atto, la scrivente società Resistente, contestando tutto quanto ex adverso dedotto, argomentato e chiesto da parte ricorrente, formula di seguito le proprie considerazioni, memorie, deduzioni, difese, conclusioni. In fatto. In data 18/05/2018 la XXXS.r.l. sottoscriveva un contratto You Need, di attivazione servizi tlc, con servizio a 21; - La “Piattaforma YouNeed” è una Piattaforma web based di comunicazione e collaborazione aziendale che funziona in Cloud, nello specifico in modalità infrastruttura As a Service (IASS) e software As a Service (SAAS); - La “Piattaforma YouNeed” è l'interfaccia dell'utente per la fruizione di servizi forniti da Ambrogio S.r.l., come il servizio di centralino virtuale, servizi di messaggistica interna ed esterna, accesso a servizi postali on line (raccomandate, on line, posta prioritaria on line, telegrammi on line, ecc.) erogati attraverso collegamenti Host to Host alla Piattaforma di Poste Italiane s.p.a.. La Piattaforma opera tramite impiego strumentale ed imprescindibile di sistemi hardware approntati allo scopo, collocati in parte presso il cliente e in parte in regime di hosting presso l'infrastruttura cloud di Ambrogio s.r.l.; - Tant'è che nel primo riquadro del modulo contrattuale denominato YouNeed viene chiarito che “Youneed è costituito da un paniere di servizi usufruibili dal Cliente” tramite hardware necessario, nonché che “la Piattaforma YouNeed è indipendente dall' operatore di accesso e può essere attivata indipendentemente dal gestore telefonico e dati”. Questo in quanto la Piattaforma funziona tramite connessione ad internet mediante l'approntamento hardware, motivo per cui il servizio di connessione può esser offerto da qualsiasi altro provider o operatore OLO, mediante connessione adsl o ISDN degli apparati predisposti. E' pertanto del tutto chiaro nel dettato contrattuale che il servizio si colloca tra i servizi di collaborazione aziendale offerto in cloud e NON è in alcun modo qualificabile come un servizio di telefonia. - Il Servizio YouNeed è pertanto offerto tramite apparati hardware liberamente locati e scelti dal Cliente. In merito l'utente, persona giuridica, risulta aver convenuto ed

accettato di approntare il servizio di “Piattaforma YouNeed” con contratto di leasing e finanziamento per 60 mesi erogato da XXX, sottoscrivendo con questa ulteriore contratto.

- Le Condizioni Generali di Contratto per la “Piattaforma YouNeed” stabiliscono specificatamente che: - 3.1 “[...] il Contratto ha validità di “36 mesi, a decorrere dall’attivazione dei Servizi. Il Contratto si intende tacitamente rinnovato per il medesimo periodo, alla data di scadenza del contratto, salvo comunicazione da inviare per iscritto con preavviso di 6 (sei) mesi dalla data di scadenza contrattuale, mediante lettera raccomandata A/R o comunicazione PEC da inviarsi alla casella XXX;” - 3.2 “ Salvo quanto disposto nel contratto di Locazione Operativa, il Cliente è libero di recedere dal presente contratto di YouNeed mediante comunicazione scritta inviata con un preavviso di 6 (sei) mesi, comunicato mediante lettera raccomandata A/R alla sede di Ambrogio o comunicazione PEC da inviarsi alla casella XXX In caso di recesso anticipato rispetto ai termini concordati il Cliente dovrà corrispondere [...] tutti i canoni dovuti sino alla scadenza naturale del contratto stipulato in assenza di Locazione Operativa, quale multa penitenziale ex art. 1373 c.c. - In data 23/12/2020, l’odierna istante sottoscriveva un nuovo contratto di attivazione di servizi Tlc, con richiesta di attivazione del servizio di configurazione della prestazione di SPP relativamente al numero 0119964701 e Piattaforma software e hardware Wee-fi. Il tutto con locazione operativa relativamente alla piattaforma Wee-fi; - “Wee-Fi” è il servizio offerto tramite l’installazione di apparati RadioLan per la formazione di Hotspot per la connessione ad internet in modalità WiFi e la fornitura di accesso alla Piattaforma software per la generazione di Credenziali di Accesso. La “Piattaforma” è il sistema software conferito al Cliente per la generazione delle Credenziali di Accesso che consentono all’Utente l’accesso ad internet, fornito dall’Operatore di accesso con il quale il Cliente ha sottoscritto specifiche Condizioni Generali di Contratto per il relativo servizio di comunicazione elettronica; - Le Condizioni Generali di Contratto per la “Piattaforma Weefi” stabiliscono specificatamente che: “4. In assenza di Locazione Operativa, i cui termini sono regolati da tale contratto, il Contratto ha validità 60 mesi, a decorrere dall’attivazione dei Servizi. Il Contratto si intende tacitamente rinnovato, per il medesimo periodo, alla data di scadenza del Contratto, salvo comunicazione da inviare per iscritto con preavviso di 6 (sei) XXX dalla data di scadenza contrattuale, mediante lettera raccomandata A/R o comunicazione PEC da inviarsi alla casella XXX. Nel caso in cui la Locazione Operativa sia stipulata per un periodo inferiore a 60 mesi Ambrogio provvederà a fatturare i mesi rimanenti dalla -ne della Locazione Operativa ai 60 di durata contrattuale direttamente, con fattura annuale anticipata. 4.2 In caso di recesso da parte del Cliente, comunque saranno dovuti tutti i canoni previsti per la piattaforma ai sensi del presente contratto in unica soluzione. 4.3 In caso di esercizio del recesso, il Cliente dovrà inviare tale comunicazione a mezzo raccomandata A/R a: Ambrogio S.r.l., XXX), via PEC all’indirizzo XXX, allegando la fotocopia del documento d’identità”; - L’art. 5.6 delle condizioni generali relative ai Servizi Tlc prevede che “Per quanto riguarda la connettività internet, indipendentemente dalle risorse messe a disposizione da Ambrogio per fornire i livelli di Servizio descritti, si osserva che le prestazioni offerte dalla tecnologia xDSL dipendono sostanzialmente dalle caratteristiche elettriche della coppia in rame messa a disposizione da Telecom Italia, ovvero dalla distanza effettiva tra la sede del Cliente e la



centrale di attestazione, dall'interferenza con altri segnali che viaggiano su linee adiacenti, dalle qualità fisiche, ecc..., non controllabili da Ambrogio che potrebbero penalizzare il Servizio offerto. Infatti la velocità reale della linea attivabile sulla specifica coppia dipenderà dalle variabili sopra descritte, le connessioni utilizzate sono di tipo Adaptive e si agganciano alla centrale di attestazione variabilmente ai parametri sopra descritti. La banda minima garantita è da intendersi sempre all'interno della rete Ambrogio"; - In data 23/02/2021 il cliente segnalava lentezza nella connessione (ticket n° 244583) e i tecnici di Ambrogio effettuavano delle verifiche da cui emergeva che la lentezza della connessione era dovuta alla distanza dalla centrale e provvedevano a contattare Telecom, chiedendo la migliorabilità della linea, a causa della tubatura satura; - In data 04/03/2021 veniva sostituito il modem (come da report che si allega) e veniva comunicato al Cliente che, per problemi tecnici, la linea non era migliorabile e per questo motivo Ambrogio proponeva alla XXX di procedere con l'attivazione dell'antenna di EOLO. Il Cliente rifiutava la soluzione proposta; - In data 14/07/2021 il Cliente lamentava nuovamente lentezza della linea, così anche in data 29/07/2021 e in data 29/09/2021. Tutti i guasti venivano risolti; - A seguito di presentazione id istanza di conciliazione, in data 18/11/2021, si teneva l'udienza di conciliazione innanzi a Questo Corecom. In tale sede, per chiudere bonariamente la vicenda, Ambrogio proponeva alla XXX S.rl. di attivare l'antenna Eolo senza costi di attivazione, che sarebbero stati sopportati dalla scrivente società, ma il Cliente non accettava. È da ribadire che tutti i disservizi lamentati dalla XXX non sono dipesi direttamente da Ambrogio ma dalla qualità della linea, non migliorabile e che Ambrogio si è attivato fin da subito, proponendo al Cliente la soluzione più idonea, ovvero quella di procedere con l'attivazione dell'antenna Eolo, in sede di conciliazione anche in esenzione di costi, ma il Cliente non ha accettato. In diritto. 1) Sulla richiesta di risoluzione per inadempimento e sulla correttezza dell'operato di Ambrogio La risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c. può essere richiesta quando uno dei contraenti si renda inadempiente. Ambrogio non si è resa inadempiente, avendo tenuto una condotta conforme a quanto disposto dalle condizioni generali del contratto, provvedendo di volta in volta a risolvere i guasti nel tempo più breve possibile e prospettando le possibili soluzioni che il Cliente ha rifiutato. Ad ogni modo, il debitore che non esegue in modo esatto la prestazione dovuta deve risarcire il danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità per causa a lui "non imputabile" ex art. 1218 cc.. Nel caso che ci occupa, nessuno dei disservizi è da imputare ad Ambrogio ma alla qualità della linea, non migliorabile. Per quanto concerne la velocità della fibra, deve rilevarsi che nel contratto sono indicati valori di picco, non il minimo garantito, come si legge all'art. 5.6 delle condizioni generali di contratto: "Per quanto riguarda la connettività internet, indipendentemente dalle risorse messe a disposizione da Ambrogio per fornire i livelli di Servizio descritti, si osserva che le prestazioni offerte dalla tecnologia xDSL dipendono sostanzialmente dalle caratteristiche elettriche della coppia in rame messa a disposizione da Telecom Italia, ovvero dalla distanza effettiva tra la sede del Cliente e la centrale di attestazione, dall'interferenza con altri segnali che viaggiano su linee adiacenti, dalle qualità \_siche, ecc..., non controllabili da Ambrogio che potrebbero penalizzare il Servizio offerto. Infatti la velocità reale della linea attivabile sulla specifica coppia

dipenderà dalle variabili sopra descritte, le connessioni utilizzate sono di tipo Adaptive e si agganciano alla centrale di attestazione variabilmente ai parametri sopra descritti. La banda minima garantita è da intendersi sempre all'interno della rete Ambrogio". Ad ogni modo, nelle condizioni contrattuali sottoscritte, vi sono riportate le modalità per inviare disdetta prima della scadenza naturale del contratto. Quindi, nel caso in cui la XXX si fosse ritenuta ritenga insoddisfatta del servizio offerto, avrebbe potuto esercitare il proprio diritto di recesso anticipato, con le modalità indicate nella mail inviata al cliente in data 04/11/2021. Come ampiamente sopra spiegato, non è chi non veda la correttezza del comportamento assunto da Ambrogio nella gestione dei vari guasti succedutisi nel tempo, che sono stati sempre risolti in tempi assai celeri, o comunque, nei tempi più brevi possibili, anche in relazione alla complessità tecnica. Non ultimo, giova ribadire che Ambrogio, in sede di conciliazione, proponeva alla XXX S.r.l. di attivare l'antenna Eolo senza costi di attivazione, che sarebbero stati sopportati dalla scrivente società, ma il Cliente non accettava. 2) Sulla richiesta di passaggio ad altro operatore Circa la richiesta avanzata dall'istante di passaggio ad altro operatore in esenzione di spese, dal momento che Ambrogio ha sempre posto in essere una condotta diligente, non si comprende perché dovrebbe sopportare i costi della migrazione del cliente. Si ribadisce che, se il Cliente si ritiene insoddisfatto dei servizi resi, può sempre migrare in ogni momento, verso altro operatore, inviando disdetta nei modi e nelle forme indicate nelle condizioni generali di contratto. 3) Sull'indirizzo a cui restituire il modem Sulla richiesta di fornire al Cliente l'indicazione circa le modalità con cui restituire il modem, come indicato nella mail inviata dall'Assistenza Clienti Ambrogio alla XXX S.r.l. in data 04/11/2021, gli apparati andranno riconsegnati tramite Pacco Postale ad Ambrogio SRL, XXX, FI. 4) Sull'applicazione di condizioni contrattuali diverse da quelle pattuite e sull'asserita ultroneità del contratto. Per quanto riguarda l'asserita ultroneità dell'offerta rispetto quella iniziale, nel caso di specie, non sono state applicate condizioni diverse da quelle pattuite. La scrivente si limita a fare presente che, una volta scaduto il precedente contratto, stipulato in data 18/05/2018, in data 23/12/2020 è stato sottoscritto dall'odierno istante un altro contratto, nuovo e diverso rispetto a quello scaduto. Le condizioni generali del contratto sono state sottoscritte digitalmente ed accettate dal cliente. Premesso e ribadito che i disservizi verificatisi non sono dipesi da Ambrogio, ma dalla qualità della linea, la scrivente ha contattato Telecom per chiedere se fosse possibile un miglioramento della linea, ma la società ha risposto negativamente. Per questo motivo, l'Assistenza Clienti di Ambrogio ha consigliato alla XXX di passare all'operatore Eolo, ma la proposta di soluzione è stata rifiutata. Ambrogio non avrebbe potuto fare niente di più di quello che ha fatto. Tutto ciò premesso, quindi, Ambrogio S.r.l. chiede l'accoglimento delle seguenti CONCLUSIONI. Voglia il Corecom Piemonte, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, respinta ogni diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione disattese anche in via istruttoria e incidentale le richieste di controparte in quanto infondate, inammissibili e/o inconferenti, per le causali di cui in narrativa: - nel merito, rigettare ogni e qualsiasi richiesta formulata da controparte, e/o qualsiasi diversa spesa eventualmente ascrivibile ad Ambrogio, in virtù del presente procedimento, per le ragioni evidenziate in narrativa; - nel merito e in via subordinata, nel caso di accoglimento della richiesta del ricorrente di risoluzione contrattuale, richiedere al

ricorrente di pagare tutti i canoni previsti dal contratto di locazione operativa fino al suo scadere naturale.”

L’istante, in data 14/12/2021, ha così replicato:

“Preso visione della memoria 06/12/2021 Ambrogio S.r.l. la Società deducente rileva ed eccepisce quanto segue. A) "Piattaforma YouNeed" - interfaccia dell'utente per la fruizione di servizi Ambrogio S.r.l. — quali, centralino virtuale/messaggistica interna ed esterna/ servizi postali on line (raccomandate on line, telegrammi...). Il contratto 18/05/2018 non è a mani della XXXS.r.l. e non è prodotto da controparte. Stando a quanto prospettato, le Condizioni Generali di Contratto —stabilivano all'art. 3.1 una durata contrattuale di 3 mesi a decorrere dall'attivazione dei Servizi, con rinnovo tacito per il medesimo periodo salvo disdetta da comunicarsi con preavviso di mesi 6 da comunicarsi per iscritto. La scadenza naturale del contratto (calcolata dalla data della stipula, essendo ignota la data di attivazione del servizio) sarebbe stata il 18/05/2021. Non v'è traccia di disdetta da parte di XXX s.r.l. B) "XXX" — hardware per fruire del Servizio YouNeed La proposta contrattuale Ambrogio S.r.l. già prevede questo tipo di offerta (contratti di adesione, clausole standard). Il contratto di Locazione Operativa non è a mani della XXX S.r.l. e non è prodotto da controparte. Stando a quanto prospettato, la durata del contratto di leasing e finanziamento era di mesi 60, con scadenza al 18/05/2023 (calcolata dalla data della stipula contratto "Piattaforma Youneed", a memoria contestuale). Non v'è traccia di disdetta da parte di XXX. L'operatore Ambrogio S.r.l., parte forte del rapporto, ha indotto il consumatore a prestare adesione alla "nuova offerta" sulla falsariga dell'avvenuta cessazione dei contratti, tacitamente rinnovatisi. A) Attivazione di servizi Tic e servizio SPP relativamente al numero 0119964701 del 23/12/2020. B) "Piattaforma Wee-fi" - sistema software per la generazione delle credenziali che consentono l'accesso ad internet — sistema diverso dal precedente, Ambrogio s.r.l. ha disatteso i principi di trasparenza e buona fede non fornendo idonea prospettazione (e neppure dà prova di avere tutte le informazioni del caso). C) Hardware Wee-fi - locazione operativa, apparati RadioLan per la formazione di Hotspot per la connessione ad internet in modalità WiFi — meccanismo differente dal precedente, modalità non delineata e non chiara. Si evidenzia: A) Attivazione di servizi Tic e servizio SPP Il consumatore non è messo nella posizione di comprendere appieno quali clausole siano vessatorie. A titolo non esaustivo, il richiamo agli artt. 1341 — 1342 c.c. avviene con riferimento all'intero art. 3 in luogo del solo art. 3.4 — 3.6. Così anche l'art. 4.1. Ed al pari l'art. 5.6, contenente un inammissibile scarico di responsabilità e, seppur penalizzante per l'utente, neppure è stata richiesta doppia sottoscrizione. B) "Piattaforma Wee-fi" Il consumatore non è messo nella posizione di comprendere appieno quali clausole siano vessatorie. A titolo non esaustivo, il richiamo agli artt. 1341 — 1342 c.c. avviene con riferimento all'intero art. 4 in luogo del solo art. 4.1 -4.2 -4.4. C) Hardware Wee-fi . Le condizioni generali del contratto di locazione di apparati mobile e software connesso — XXX non sono state sottoscritte dal cliente ed è al pari assente doppia sottoscrizione, con mancato perfezionamento del contratto. Peraltro, i disservizi causati ed oggetto di puntuale segnalazione valgono a consentire a risoluzione contrattuale per grave inadempimento,

stante l'impossibilità di fruire del servizio, senza applicazione di penale alcuna e/o aggravii di spese a carico XXX srl. La ricostruzione Ambrogio s.r.l. è smentita dalla documentazione agli atti, con specifico riferimento alle carenze ravvisate (disdetta contratti precedenti). Il richiamo cumulativo induce il consumatore a non identificare esattamente quanto in Suo pregiudizio. Né può costringersi il Cliente a sopportare costi per l'intera durata contrattuale, neppure godendo del servizio, in posizione di palese squilibrio. Ciò posto, la XXX chiede:

IN VIA PRINCIPALE 1. Dichiararsi i contratti servizi Tlc e servizio SPP - Piattaforma Wee-fi - Hardware Wee-fi sottoscritti con Ambrogio S.r.l. risolti per inadempimento dell'operatore; 2. Passaggio linea ad altro operatore in esenzione spese/senza applicazione di penali/di aggravii economici a carico XXX s.r.l.; 3. Indirizzo cui restituire il modem;

IN ALTERNATIVA 1. Accertata e dichiarata l'adozione di pratiche scorrette in danno al consumatore, finalizzate alla conclusione di offerta diversa da quella in essere neppure chiaramente prospettata, dichiarare il contratto cessato. 2. Passaggio linea ad altro operatore in esenzione spese/senza applicazione di penali/di aggravii economici a carico XXXs.r.l.; 3. Indirizzo cui restituire il modem; IN SUBORDINE 1. Condannare l'operatore ad indennizzare XXX s.r.l. per mancato rispetto degli standard qualitativi prospettati (connettività notevolmente inferiore — doc. 4 Operatore) dalla stipula dei contratti 23/10/2020 fino a data odierna come da Regolamento in materia di indennizzi.

IN ALTERNATIVA Ove necessario e possibile, adottare la pronuncia anche in applicazione di principi di equità. IN OGNI CASO Liquidarsi le spese di procedura da parametrarsi secondo equità.”

### **3. Motivazione della decisione**

#### **Sul rito.**

L'istanza soddisfa i requisiti di cui all'art. 14 del Regolamento ed è proponibile e ammissibile.

#### **Nel merito.**

Con riferimento alla domanda sub 1) avente ad oggetto la richiesta di “risoluzione contrattuale per inadempimento dell'operatore”, si osserva che la stessa non può formare oggetto della presente pronuncia in quanto la risoluzione contrattuale è un'attività rimessa alla disponibilità negoziale delle parti da esercitare nei modi e nelle forme disposte dalle Condizioni generali di contratto (Cfr. Delibera Agcom n. 169/19/CIR) e pertanto, così come formulata, deve essere rigettata. La richiesta di risoluzione contrattuale è connessa ad un obbligo di fare che in quanto tale esula dalla cognizione del Corecom ai sensi dell'art. 20, comma 4, del Regolamento, poiché l'oggetto della pronuncia è limitato agli eventuali rimborsi o indennizzi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, nonché nei casi individuati dalle disposizioni normative o da delibere dell'Autorità. Analogamente, per gli stessi motivi, non può essere accolta la richiesta sub 2) di passaggio della linea ad

altro operatore, in esenzione costi. Relativamente alla richiesta sub 3), si ritiene soddisfatta dal momento che l'informativa sul luogo e modalità di restituzione apparati è indicata nelle condizioni generali di contratto (art. 6.4), accettate e sottoscritte digitalmente dall'istante, contestualmente al contratto agli atti del fascicolo.

Tutto ciò premesso,

il Comitato, all'unanimità dei presenti

### **DELIBERA**

il rigetto dell'istanza di XXX s.r.l. nei confronti dell'operatore Ambrogio per le motivazioni di cui in premessa.

Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Torino, 29 maggio 2024

IL PRESIDENTE

Vincenzo Lilli